



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 269 del 31/08/2020

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento al Covid-19 - Obbligo utilizzo mascherine anche all'aperto sino al 7 settembre 2020

IL SINDACO

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “*(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*”;
- VISTO il DPCM 11 giugno 2020;
- VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
- VISTO il DPCM 14 luglio 2020;
- VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
- VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

- RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARSCov-2 COVID19;
- PRESO ATTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 3 Sud che indicano un aumento dei cittadini residenti in isolamento domiciliare in regime di "sorveglianza sanitaria attiva"
- RILEVATO che L'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato allo scrivente nelle ultime ore la positività di numerosi casi accertati da Covid-19;
- STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale soprattutto nei pressi dei numerosi esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, pizzerie, rosticcerie, gelaterie pasticcerie ed altri laboratori artigianali alimentari similari, da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;
- POSTO, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;
- RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;
- RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;
- TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- VISTA la legge 689/1981;
- RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
- RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;

- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), (omissis) *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*
- RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

Per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 7 settembre 2020:

è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, esercizi pubblici di somministrazione, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

RACCOMANDA

a) agli appartenenti al medesimo nucleo familiare conviventi dei soggetti risultati positivi al Covid-19 di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai relativi esiti e comunque per un periodo non inferiore a 14 giorni, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti;

b) a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di San Giuseppe Vesuviano che facciano rientro da luoghi di villeggiatura ubicati in altre Regioni e che siano in grado di indicare di aver frequentato luoghi affollati con eventuali probabili contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19, di segnalare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza mediante comunicazione del proprio medico di base al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone;

c) agli esercenti attività nel settore della ristorazione e bar di osservare scrupolosamente le misure contenute nel protocollo di sicurezza anti diffusione Sars-Cov2 di cui all'Allegato 3 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020 e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- favorire l'utilizzo di tovaglie monouso o sostituirle per ogni cliente;

- evitare la somministrazione di aperitivi con piatti condivisi privilegiando le monoporzioni.
- sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso preferibilmente biodegradabili (a tal riguardo si richiama l'art. 3 L.R. Campania n. 7/2020, sul divieto di utilizzo della plastica, che prevede testualmente: *"Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica."*).
- eliminare modalità di servizio a buffet o similari.
- adottare menù digitali oppure altri meccanismi informatici da inviare anche sui dispositivi dei clienti. Nel caso di utilizzo di menù tradizionali questi dovranno necessariamente essere plastificati e igienizzati dopo ogni utilizzo. È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso).
- dovranno essere privilegiati condimenti in contenitori monouso o laddove non fosse possibile sanificare i contenitori ad ogni utilizzo.
- L'ingresso ai locali deve essere regolamentato da personale addetto che contingerà l'accesso evitando assembramenti interni e in corrispondenza dell'ingresso verificando che i clienti indossino le mascherine.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- nei pressi dell'ingresso posizionare dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti (preferire dispenser automatici a quelli manuali);

DISPONE

La verifica della corretta osservanza della presente è demandata alla Polizia Municipale nonché a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.

AVVERTE

SANZIONI - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. di euro 1.000 (mille/00), tenuto conto dei gravi rischi per la salute pubblica connessi alle relative violazioni nell'attuale contesto epidemiologico. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un' attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in

caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

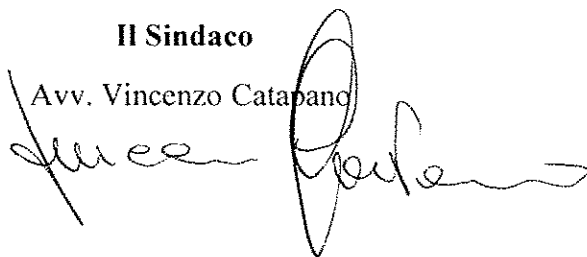
La notifica della presente ordinanza:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza della Regione Campania;
- S.E. Prefetto di Napoli;
- Sig. Questore di Napoli;
- Dirigente Commissariato P.S. San Giuseppe Vesuviano;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico.

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Catapano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Catapano', written over the printed name.